

A tutti i CAB accreditati e in corso di accreditamento PRD
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti di Accredia

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 50/2023 - Disposizioni riguardanti le evidenze per la qualifica come sottoprodotto di un residuo o scarto di produzione da parte dello stesso produttore (sottoprodotti di origine interna) in un processo di fabbricazione.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

In Italia, l'efficacia dei CAM è stata confermata e assicurata in virtù delle previsioni contenute nel Codice dei contratti. Infatti, l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), confermando le disposizioni contenute nel precedente Codice dei contratti.

In particolare, il CAM "Edilizia" in vigore prevede la dimostrazione del valore percentuale del contenuto di materia recuperata, riciclata e di sottoprodotti, da utilizzare nei vari schemi di certificazione o norme che lo prevedono nei propri requisiti. Negli ultimi mesi è nato un dibattito sull'utilizzo e sul calcolo del sottoprodotto di origine interna e sul suo corretto utilizzo, anche in termini di tracciabilità e di bilancio di massa.

Accredia al fine di garantire un approccio uniforme e armonizzato per tutti gli schemi di certificazione e le norme che prevedono l'utilizzo del sottoprodotto nei certificati di conformità indica nel seguito quali sono gli elementi minimi che devono essere valutati dai CAB quando effettuano tale valutazione di conformità.

Evidenze richieste per la qualifica come sottoprodotto di un residuo o scarto di produzione da parte dello stesso produttore (sottoprodotti di origine interna)

L'organizzazione dovrà presentare un fascicolo contenente la documentazione tecnica attestante la sussistenza delle condizioni di sottoprodotto. Tale documentazione sarà costituita dagli elementi qui di seguito indicati:

1. scheda tecnica redatta ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. 264/16 o documenti equivalenti, redatti in ogni caso ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si precisa che alcune delle informazioni richieste nella Scheda potranno essere considerate non applicabili.
2. Ove le informazioni non fossero già presenti nei documenti di cui al punto 1., documenti o relazione integrativa atti a dimostrare la sussistenza di ciascuna condizione in riferimento a quanto previsto dall'art. 184-bis "Sottoprodotto", comma 1) del Dlgs 152/2006:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Per la verifica della corretta applicazione del DM 264/2016 il CAB dovrà inoltre considerare quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 maggio 2017, prot. n. 7619 "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264".

I flussi dei sottoprodotti di origine interna dovranno essere tracciati e oggetto di misura e quantificazione.

Nessun flusso di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto esterno e interno (materiali circolari) deve essere conteggiato più volte con differenti connotazioni (es. sottoprodotto e recuperato) all'interno dei bilanci di massa.

Infine, viene richiesto ai CAB accreditati di specificare in maniera separata il sottoprodotto di origine interna e il sottoprodotto di origine esterna nei certificati di conformità che verranno emessi successivamente alla pubblicazione della presente circolare.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione